

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CANDIDA BUSSOLI

Seduta del 09/02/2026

FATTO

Il ricorrente, in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato nel maggio 2021 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/08/2025, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- i) il rimborso della somma di € 912,40, a titolo di quota non maturata di commissioni di intermediazione, spese di istruttoria e oneri erariali, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare, nonché a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- ii) gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- iii) le spese legali e della procedura.

Costituitasi, la capogruppo del gruppo di cui fa parte la convenuta chiarisce che far data dal 1° settembre 2025, a seguito di cessione di ramo d'azienda, i contratti e tutti i rapporti giuridici in capo alla convenuta sono stati trasferiti alla capogruppo. Si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- i) che il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza del 26 marzo 2025, e il Tribunale di Como, con ordinanza del 22 maggio 2025, hanno accolto la propria istanza di rinvio pregiudiziale in procedimenti aventi ad oggetto il rimborso proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, disponendo la sospensione del giudizio di merito e la trasmissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione interpretativa dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e C-555/21;
- ii) che, con la sentenza della CGUE del 09/02/2023, è stato superato il principio per cui, in caso di

- estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up front;
- iii) che il D.L. n. 104/2023 (convertito in L. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'art. 11 – octies, co. 2, D. L. n. 73/2021, introducendo il richiamo alle “pronunce” della CGUE, facendo salve le norme civilistiche che disciplinano l'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e l'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo up front;
- iv) la perdurante vigenza dell'art. 6 – bis D.P.R. n. 180/50, quale disciplina speciale regolante la materia e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia ivi richiamate, secondo cui possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi recurring, che devono essere indicati in contratto in maniera chiara e inequivoca.

Eccepisce quindi:

- i) la natura up-front delle commissioni di istruttoria e di intermediazione, in quanto le prime si riferiscono ad attività di pre-analisi nell'ambito della quale è accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa, mentre le seconde sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito (allega fattura comprovante il pagamento degli oneri che riguardano tale commissione);
- ii) la non rimborsabilità delle spese legali.

Pertanto, chiede in via principale di rigettare il ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato, pari ad € 2.577,08; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

In sede di repliche, il ricorrente sostiene che la sentenza della CGUE del 09/02/2023 non può applicarsi alla fattispecie in esame poiché riferita ai casi di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori. Aggiunge che la Consulta, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2°, del D.L. n. 73/2021, sancendo definitivamente il diritto del consumatore alla riduzione di “*tutti i costi del finanziamento*” in sede di estinzione anticipata, senza alcuna distinzione tra oneri *up-front* e *recurring*. Fa presente che, con ordinanza n. 1951/23, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito, in relazione a un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il D. Lgs n.141/10. Insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario ha chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. A tal fine, l'intermediario ha prodotto l'elenco dei procedimenti sospesi o rinviati alla CGUE.

All'uopo, si osserva che le “Disposizioni ABF” (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie; né ricorre una ipotesi di “litispendenza” in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale involge un diverso giudizio.

Sulla questione sollevata si evidenzia, in ogni caso, che sebbene il rinvio pregiudiziale, ex art. 267, TFUE, obblighi il giudice a quo che lo ha rilevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della vicenda interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un giudizio su una simile fattispecie; pertanto la richiesta dell'intermediario resistente va disattesa (cfr. ABF Coll. Torino Dec. n. 1104/2025).

Nel merito, come detto in narrativa, il ricorrente chiede il rimborso degli oneri non goduti in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, mediante cessione del quinto, allegando un modulo di richiesta di finanziamento datato 3/05/2021 che non reca, tuttavia, la firma delle parti. La Banca, invece, ha prodotto copia della documentazione contrattuale datata 26/05/2021 sottoscritta

dalle parti, riportante – in ogni caso - un TAN coincidente con quello indicato nel conteggio estintivo allegato dal ricorrente. Pertanto, il Collegio procederà all'analisi del merito tenendo conto di tale ultimo contratto.

Il ricorrente deduce in via principale:

- il diritto al rimborso della quota non maturata, delle commissioni di intermediazione, delle spese di istruttoria e degli oneri erariali pari a € 912,40, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare, nonché a titolo di commissione di estinzione anticipata.

Inoltre, chiede:

- il riconoscimento degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di proposizione del reclamo e le spese legali.

A tal riguardo, si fa presente che con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), il Legislatore ha riformulato l'art. 125 sexies TUB che disciplina la fattispecie del rimborso anticipato stabilendo che: *“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021) continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.

In tal modo, la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva, invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Come è noto, il “vecchio” art. 125 sexies TUB non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità).

Per contro il nuovo art.125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che *“i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato”* e che, *“ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), quindi troverà applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”* (cfr. decisione n. 5157/2023).

L'orientamento sopra sintetizzato appare conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia:

- la natura *up-front* delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari decisione n. 8261, 2024, 12318/2024 e n. 7401/23).

Dunque, gli oneri rimborsabili devono essere quantificati come segue:

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 50	
rate residue	70

TAN ▶ 5.57%

% restituzioni

- in proporzione lineare 58.33%

- in proporzione alla quota interessi 36.77%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	spese di istruttoria (up front)	€ 400.00	€ 233.33	€ 147.09		€ 147.09
	comm. di intermediazione (up front)	€ 448.20	€ 261.45	€ 164.81		€ 164.81
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti € 312

interessi legali 1

Dalle spese di istruttoria, qualificate in tabella come *up-front* sono stati scomputati gli oneri erariali (pari a € 16,00), non rimborsabili alla luce dell'orientamento condiviso dal presente Collegio in materia e dell'entrata in vigore dell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136. Inaccoglibile è la domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione atteso che il ricorrente ne chiede la restituzione senza, tuttavia, contestare l'erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso affermando che *“la previsione di cui*

all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.” (cfr. Coll. Coord., dec. n. 5909/2020).

In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse superiore ad euro 10.000,00 deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge (cfr. Coll. coord. dec. n. 11679/2021).

Nulla è dovuto per le spese legali dato che il procedimento arbitrale può essere instaurato senza l'assistenza di un difensore e non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 3498/2012 e n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 312,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE